

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 aprile 2013
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo

Mercoledì 24 aprile 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

Decreto-legge 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. C. 676 Governo. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che risultano presentati 35 662 emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge n. del 2013. Come ha già evidenziato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 aprile 2013, il provvedimento, secondo quanto dichiarato dal Governo, è da ritenersi collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2013-2015 e, pertanto, la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata non solo sulla base delle regole generali previste in materia dal Regolamento, ma anche ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, in base al quale devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.

Segnala, inoltre, che, trattandosi di un decreto-legge, trovano altresì applicazione, per quanto attiene all'ammissibilità per materia, le disposizioni del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Alla luce dei criteri sopra indicati, risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Marcon 1.3, volto a modificare le regole del patto di stabilità interno a decorrere dal 2016, non connessa al pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni locali; gli identici emendamenti Bobba 1.31 e Vignali 1.47, volti ad introdurre la possibilità di delegare alcune fasi dei processi relativi al servizio di tesoreria a società per azioni direttamente o indirettamente controllate dal tesoriere; Rubinato 1.33 e Allasia 1.121, volti a prevedere che per gli enti locali che non richiedono le anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 13, sia elevato il livello di indebitamento rispetto al quale sono definite le regole per le assunzioni di mutui; Latronico 1.49, 1.51, 1.68 e 1.69, che prevedono l'esclusione dal patto di stabilità interno delle regioni e dei comuni delle risorse provenienti dalle royalties petrolifere e dai trasferimenti per la ricostruzione connessa agli eventi sismici; Calabria 1.57, volto a prevedere che, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non rilevino le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali; Vignali 1.94, volto a ridurre l'entità dei tagli previsti dal 95 del 2012 al fondo sperimentale di riequilibrio, al fondo decreto-legge n. perequativo e ai trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna; Pes 1.115, volto ad escludere le sanzioni per gli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio 2012; Allasia 1.119, volto a stanziare la somma di 2 milioni di euro per i pagamenti del comune di

gli identici Venittelli 6.2, Gioacchino Alfano 6.28, Mongiello 6.53 e Buttiglione 6.54, che modificano la portata degli interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca attuabili a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea di cui 183 del 1987; alla legge n.

gli identici Vignali 6.20, Mariani 6.36 e Matarrese 6.55, che impongono la modifica delle regole del patto di stabilità interno a partire dalla legge di stabilità 2014; Castiglione 6.24, che riduce il taglio alla spesa per consumi intermedi delle province previsto per l'anno 2013;

Allasia 6.33, che prevede deroghe alle quantità massime di beni e servizi acquistabili con procedure centralizzate dalle PA;

Fedriga 6.38, Matarrese 6.02. e Mariani 6.06, che, con diverse modalità, prevedono deroghe ai limiti all'acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità;

Sorial 6.50, che amplia l'ambito delle operazioni finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti; Sorial 6.51, che definisce le modalità per la registrazione sui conti correnti postali, bancari e simili delle somme trasferite a titolo di stipendio, di salario eccetera, cui si applicano i limiti di impignorabilità previsti ai fini della riscossione delle imposte dirette;

gli identici Matarrese 6.01, Mariani 6.05 e Vignali 6.010, che riducono transitoriamente, fino a tutto il 2015, i limiti di importo entro i quali l'esecutore di lavori pubblici può opporre l'eccezione di inadempimento in caso di ritardato rilascio del titolo di spesa da parte della stazione appaltante;

gli identici Matarrese 6.03, Mariani 6.08, che recano modifiche alla disciplina in tema di permuta negli appalti di lavori pubblici;

Castiglione 7.10, in quanto ricomprende nell'elenco dei debiti scaduti del Ministero dell'interno anche i debiti nei confronti delle province per trasferimenti ordinari correnti e di conto capitale;

Sorial 7.42, volto a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie 662 del 1996; imprese di cui alla legge n.

Vignali 8.3, in quanto diretto a modificare la disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore di opere o di servizi, per il versamento all'erario di specifiche imposte;

Benamati 9.1, Vignali 9.15, Matarrese 9.47, che recano l'abrogazione della disciplina dettata dai commi da 28 a 28-ter dell'articolo 35 223 del 2006, in materia di responsabilità solidale del decreto-legge n. dell'appaltatore con il subappaltatore;

Alberto Giorgetti 9.6 Bonavitacola 9.36, che incrementano le disponibilità della contabilità speciale di cui al comma 2 dell'articolo 9 (fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate) attraverso l'introduzione di un'accisa su qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati;

Ruocco 9.37, che prevede la compensazione, in sede di versamento unitario delle imposte e dei contributi, dei contributi previdenziali versati a favore della gestione separata per i soggetti che non hanno maturato il diritto alla pensione;

Pini 9.01, che conferisce al Governo una delega per il riordino della tassazione relativa a operazioni di rivalutazione;

Cancellieri 9.02, che modifica la disciplina relativa alla determinazione dell'aggio spettante agli agenti della riscossione;

Vignali 9.04, che estende dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 le modalità previste dal comma 163 del 2006) 9-bis dell'articolo 253 del Codice appalti (decreto legislativo n. concernenti l'attestazione del possesso dei requisiti dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico ai fini della partecipazione alle gare per lavori pubblici;

Di Salvo 10.3, Calabria 10.55, Borghi 10.65, Rughetti 10.106, i quali prorogano per il 2013 il termine entro il quale gli organi consiliari degli enti locali devono deliberare il rendiconto dell'ente, nonché il termine entro il quale gli enti locali devono inviare al Ministero dell'economia la certificazione del saldo finanziario ai fini del Patto di stabilità interno;

Di Salvo 10.5, 10.12, Calabria 10.53, Borghi 10.63, Allasia 10.66 e Rughetti 10.104, i quali modificano la disciplina IMU di cui al 201 del 2011, escludendo gli immobili appartenenti al gruppo decreto-legge n. catastale D posseduti dai comuni nel proprio territorio dalla quota d'imposta riservata allo Stato, nonché intervenendo sulla disciplina delle detrazioni e riduzioni di aliquota, nonché in materia di accertamento e riscossione dell'imposta; Benamati 10.6, il quale interviene sulla normativa relativa alle convenzioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica amministrazione, relativamente alle previsioni che stabiliscono l'incremento degli importi complessivi delle convenzioni stesse, la durata delle convenzioni medesime, oltre ad autorizzare la Consip a incrementare ulteriormente la quantità o gli importi massimi degli acquisti operati attraverso le convenzioni; Alfreider 10.8, il quale esclude la riserva statale del gettito IMU relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D concernente i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano deciso l'assoggettamento all'imposta stessa; Bratti 10.90, il quale modificando l'articolo 1, comma 380, 228 del 2012, consente ai comuni di diminuire, e non lettera g), della legge n. solo di aumentare, l'aliquota IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; Lainati 10.130, il quale estende la detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione per l'efficientamento energetico anche alle spese per l'acquisto, il montaggio e l'installazione di mobili; Schullian 10.9, il quale stabilisce che le domande di variazione della categoria catastale, ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità dell'immobile (da cui deriva un regime IRPEF di favore sui relativi redditi), producono effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda; Schullian 10.10, il quale proroga dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2013 il termine entro il quale i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano;

Di Salvo 10.11, Calabria 10.50, Allasia 10.59, Borghi 10.62 e Rughetti 10.68, i quali recano una norma di interpretazione autentica di una 201 del 2011 (in base norma del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. alla quale non è dovuta la quota di IMU statale sugli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio), volta a chiarire che la disciplina relativa alle variazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni, nonché del Fondo perequativo per i medesimi comuni, non riguarda l'intero gettito IMU relativo agli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio; Di Salvo 10.13, Calabria 10.51, Allasia 10.58, Borghi 10.61 e Rughetti 10.69, i quali intervengono sulla determinazione dell'ammontare del gettito ICI per ciascun comune, stabilendo che a tali fini siano utilizzate le informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e prevedendo che le quote di gettito IMU non realizzate nel 2012, o riconducibili ad immobili di proprietà comunale, rimangono nei bilanci dei comuni come crediti nei confronti dello Stato; gli emendamenti disciplinano inoltre le eventuali compensazioni tra gli enti locali interessati e lo Stato; Di Salvo 10.14, Calabria 10.52, Allasia 10.57, Borghi 10.60 e Rughetti 10.103, i quali prevedono la rettifica, da parte dei comuni, degli accertamenti IMU relativi al 2012 attraverso apposite verifiche, stabilendo che, qualora da tali verifiche emerga una differenza, rispetto all'accertamento convenzionale dell'IMU da riconoscere allo Stato, tale somma è imputata sull'annualità 2013 ed è esclusa dai vincoli del Patto di stabilità interno; Corsaro 10.19, il quale stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione è riversato alla provincia dove ha sede, recapito o residenza il soggetto passivo dell'imposta; Gebhard 98 del 2011 in 10.20, il quale interviene sulla disciplina del decreto-legge n. materia di acquisto di immobili da parte di amministrazioni pubbliche, prevedendone l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nonché agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano funzioni di finanza locale, nonché agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali;

Gandolfi 10.21, il quale interviene sulla 98 del 2011 in materia di acquisto di immobili disciplina del decreto-legge n. da parte di amministrazioni pubbliche, circoscrivendo l'obbligo di

attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio alle operazioni di acquisto di importo superiore a 100.000 euro ed escludendo le operazioni di acquisto di immobili per la realizzazione di opere assistite da autorizzazione di pubblica utilità, nonché le operazioni d'acquisto di immobili interessati da occupazioni in corso; Castiglione 10.23 e 10.26, i quali sopprimono un 435 del 1998, relativa punto della tabella allegata al decreto ministeriale n. agli importi dell'imposta provinciale di trascrizione; Castiglione 10.30, Melilli 10.84 e Allasia 10.86, i quali prevedono che i termini entro i quali le amministrazioni provinciali devono procedere allo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente, sono sospesi fino al riordino delle 95 province e delle loro funzioni previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. del 2012; Faenzi 10.33, il quale consente ai comuni delle province di Grosseto e Massa Carrara colpite dall'alluvione del novembre 2012 di differire i termini di versamento dell'IMU, non oltre il 2016; Faenzi 10.34, il quale prevede che, per i comuni delle province di Grosseto e Massa Carrara colpite dall'alluvione del novembre 2012 l'ammontare del gettito IMU è calcolato sulla base di informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e disciplina le eventuali compensazioni tra gli enti locali interessati e lo Stato; Borghi 10.56, il quale proroga dal 31 marzo 2012 al 31 dicembre 2013 l'obbligo, per i comuni con popolazioni non superiori a 5.000 abitanti, di acquisire lavori, servizi e forniture mediante la centrale unica di committenza; Mariani 10.79, il quale proroga dal 31 marzo 2012 al 31 dicembre 2013 l'obbligo, per i comuni con popolazioni non superiori a 5.000 abitanti, di acquisire lavori, servizi e forniture mediante la centrale unica di committenza, facendo comunque salvi i bandi di gara pubblicati dalle centrali uniche di committenza dal 1° aprile 2013; Castelli 10.107, il quale sostituisce la disciplina dell'imposta di sbarco di cui al comma 3-bis, dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 del 2011; Amici 10.101, il quale interviene sul Codice dei contratti pubblici, relativamente al regime transitorio concernente i requisiti richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici che devono essere attestati dalle società organismi di attestazione (SOA); in particolare si amplia fino al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale, per la dimostrazione di taluni requisiti, si fa riferimento ad un determinato periodo antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione: tale periodo è ampliato all'intero decennio precedente; Sorial 10.108, il quale conferisce agli enti locali le funzioni relativi ai servizi di visura e certificazione degli atti del catasto, in collegamento telematico con le banche dati dell'Agenzia delle entrate; Cancellieri 10.109, il quale prevede che l'Agenzia delle entrate, d'intesa con i comuni, adotti protocolli operativi per individuare gli immobili non dichiarati in catasto; Schullian 10.117, il quale modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), stabilendo che possono aderire al sistema su base meramente volontaria, oltre che gli imprenditori agricoli i quali producono rifiuti speciali non pericolosi, anche gli imprenditori agricoli che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 chilogrammi all'anno; Capua 10.129, il quale estende l'esenzione dall'ICI, che si applica anche ai fini IMU, anche agli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica; Schullian 10.118, il quale reca una norma di interpretazione autentica della disciplina istitutiva dell'ICI, volta a stabilire che non si considerano fabbricati (e non sono dunque assoggettate all'ICI e, successivamente all'IMU) le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, indipendentemente dalla categoria catastale; Vignali 10.01, il quale interviene sull'articolo 53 del Codice dei contratti pubblici, relativamente al caso in cui il corrispettivo del contratto può essere costituito dal trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice: in tal caso si consente al bando di gara di prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile avvenga in un

momento anteriore all'ultimazione dei lavori previa presentazione di idonea fideiussione; Castiglione 10.02 e 10.010, i quali intervengono sulla disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, al fine di prevedere che la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio si applica solo nel limite del 3 per cento delle entrate correnti dell'anno precedente, e non si applica comunque in caso di rispetto dell'obiettivo concernente il Patto di stabilità per il comparto province; gli articoli aggiuntivi eliminano inoltre la norma che obbliga a destinare i proventi da alienazioni di beni patrimoniali solo alla copertura di spese di investimento, ovvero alla riduzione del debito; Bobba 10.08, il quale interviene sulla disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, al fine di prevedere che la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio si applica solo nel limite del 2 per cento delle entrate correnti dell'anno precedente; Rubinato 10.09, il quale interviene sulla disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, al fine di prevedere che la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio non si applica comunque in caso di rispetto dell'obiettivo concernente il Patto di stabilità per il comparto province; Vignali 10.03, il quale interviene sulla disciplina relativa all'acquisto di immobili da parte di enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che la prestazione rilasciata dall'Agenzia del demanio circa la congruità del prezzo dell'immobile non è richiesta nel caso di acquisti conseguenti a procedure di espropriazione per pubblica utilità; Vignali 10.04 e Mariani 10.07, i quali escludono dall'applicazione del divieto, per le amministrazioni pubbliche, di acquistare immobili a titolo oneroso, le procedure relative all'acquisto di immobili e terreni effettuati per pubblica utilità; Guerra 10.06, il quale riduce al 50 per cento la riserva statale del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; Barbanti 10.05, il quale esclude dall'IMU gli immobili adibiti ad abitazione principale; Misiani 10.011, il quale interviene sulla disciplina delle aliquote IMU, stabilendo che l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applichi anche per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 locati a canone concordato; l'articolo aggiuntivo prevede invece l'incremento dell'aliquota allo 0,8 per cento, per i medesimi fabbricati, qualora siano tenuti a disposizione; Francesco Sanna 11.1 e 11.8, Vargiu 11.016 e Cicu 11.025, che recano disposizioni per la ridefinizione dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno della regione Sardegna; Fedriga 11.6 e 11.7, Airauda 11.02, Marcon 11.03, Di Salvo 11.04, 11.05 e 11.010, Damiano 11.018, volti a incrementare il finanziamento per l'anno 2013 degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga e, più in generale, a disporre l'aumento delle risorse destinate ai trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga; Benamati 11.11, recante un'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli istituti superiori di studi musicali; Di Salvo 11.01, volto a differire i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; Pellegrino 11.06, che intende prorogare taluni incentivi per l'efficienza energetica degli edifici; Marcon 11.07, Venittelli 11.08 e 11.09, diretti ad introdurre una norma per garantire alle regioni Basilicata e Molise un regime di esclusione dal patto di stabilità per i fondi destinati alla ricostruzione post terremoto e post alluvione; Caruso 11.011, che interviene sull'estensione temporale delle iniziative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dirette ad assicurare la qualità delle produzioni agroalimentari e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale; Faenzi 11.012, 11.013 e 11.014, volti ad escludere, per i comuni delle provincie di Grosseto e Massa Carrara colpiti dall'alluvione del novembre 2012, l'applicazione delle sanzioni e delle misure di limitazione dei trasferimenti erariali per mancato rispetto del patto di stabilità interno; Borghi 11.015, che reca disposizioni interpretative in materia di deroga, per i processi di

stabilizzazione, al divieto di assunzione di personale per il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

Gelmini 11.017 e Bratti 11.020, diretti a integrare le risorse per interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Emilia Romagna colpiti da eventi calamitosi nei mesi di marzo ed aprile 2013;

Buttiglione 11.019, che differisce taluni termini contenuti dal codice degli appalti pubblici in materia di requisiti speciali di qualificazione SOA;

Borghi 11.021, che intende 95 rimuovere il taglio delle assegnazioni statali disposto dal decreto-legge n. del 2012;

Borghi 11.022, che interviene in materia di limiti alle spese di 296 del 2006, nei personale, di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. confronti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni;

Borghi 11.023, che prevede forme di compensazione tra spese di personale e facoltà assunzionali per gli enti coinvolti nei processi associativi 95 del 2012; di cui al decreto-legge n.

Borghi 11.024, che reca modifiche al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, relative alla copertura di organici degli enti locali, con particolare riferimento ai posti di qualifica dirigenziale;

Borghi 11.026, recante una specifica procedura in tema di patto di stabilità interno non strettamente connessa al pagamento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni;

Borghi 11.027, che abroga talune disposizioni in materia di patto di stabilità interno, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Allasia 11.028, volto ad attenuare i limiti assunzionali per le autonomie territoriali per lo svolgimento di funzioni fondamentali in determinati settori;

Rughetti 12.8 e 12.9, che recano una proroga della sospensione del pagamento delle rate di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere, 74 del 2012 in favore dei territori colpiti dagli disposta dal decreto-legge n. eventi sismici del maggio 2012;

Rughetti 12.10, che dispone il differimento della data delle gare, bandite dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, alle quali si applica la disposizione sulle procedure obbligatorie di committenza unificata o consortile per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui al codice degli appalti pubblici;

Rughetti 12.02, reca una specifica procedura in tema di patto di stabilità interno non connessa al pagamento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni;

Rughetti 12.03, che interviene in materia di limiti alle 296 del spese di personale, di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 2006, nei confronti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni;

Rughetti 12.04, che prevede forme di compensazione tra spese di personale e facoltà assunzionali per gli enti coinvolti nei processi 95 del 2012; associativi di cui al decreto-legge n.

Rughetti 12.05, che reca modifiche al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, relative alla copertura di organici degli enti locali, con particolare riferimento ai posti di qualifica dirigenziale;

Cinzia Maria Fontana 12.06, che reca disposizioni interpretative in materia di deroga, per i processi di stabilizzazione, al divieto di assunzione di personale per il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

Rughetti 12.07, che abroga talune disposizioni in materia di patto di stabilità interno, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili per estraneità di materia, risultano inammissibili anche per carenza di compensazione o per inidoneità della compensazione: Latronico 1.51, Calabria 1.57, Vignali 1.94, Caparini 1.02, Antezza 2.27 e 2.31, Bobba 3.18, Castiglione 6.24, Sorial 7.42, Ruocco 9.37, Pini 9.01, Di Salvo 10.5, Alfreider 10.8, Di Salvo 10.11, 10.12, 10.13 e 10.14, Faenzi 10.33, Calabria 10.50, 10.51, 10.52 e 10.53, Allasia 10.57, 10.58 e 10.59, Borghi 10.60, 10.61, 10.62 e 10.63, Allasia 10.66, Rughetti 10.68 e 10.69, Bratti 10.90, Rughetti 10.103 e 10.104, Schullian 10.118, Capua 10.129, Lainati 10.130, Barbanti 10.05, Guerra 10.06, Fedriga 11.7, Benamati 11.11, Di Salvo 11.05, Venittelli 11.08 e 11.09, Faenzi 11.012,

11.013 e 11.014, Gelmini 11.017, Bratti 11.020, Borghi 11.021 e 11.027, Rughetti 12.03 e 12.07. Le seguenti proposte emendative risultano, inoltre, inammissibili per carenza di compensazione o compensazione inidonea: Savino 1.4, Allasia 1.11, Fedriga 1.14, Borghi 1.26, Rubinato 1.28, Vignali 1.37, Savino 1.40, Faenzi 1.42, Castiglione 1.52 e 1.74, Vignali 1.79, 1.82 e 1.86, Calabria 1.99, Causi 1.109, Baretta 1.122, Melilli 1.126, Baretta 1.129, Amici 1.132, Rughetti 1.141, Sorial 1.158, Bonavitacola 1.172, Alfano Gioacchino 1.180, Di Salvo 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.10, Castiglione 2.24, Allasia 2.30, Antezza 2.42, Melilli 2.47, Alfano Gioacchino 2.62 e 2.63, Di Salvo 2.67 e 2.01, Allasia 2.02, Vignali 3.10 e 3.13, Galli Giampaolo 3.28, Orfini 5.5, Amici 6.07, Vignali 6.09 e 6.011, Corsaro 7.4, Vignali 7.5, 7.6, 7.13 e 7.15, Calabria 7.19, Vignali 7.22, Bobba 7.23, Amici 7.27 e 7.31, Galli Giampaolo 7.35, Amici 7.38, Matarrese 7.46, Vignali 8.2, Galli Giampaolo 8.4, Allasia 8.6. Boccia 8.01, Gutgeld 8.02, Corsaro 9.4 e 9.5, De Girolamo 9.7, Vignali 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11, Gelmini 9.13, Vignali 9.14 e 9.16, Gelmini 9.17, Vignali 9.18, 9.19 e 9.20, Fedriga 9.21, Galli Giampaolo 9.22, Amici 9.23, Marchi 9.24, Rubinato 9.25, Allasia 9.26, 9.27 e 9.28, Benamati 9.29, Fassina 9.32, Allasia 9.34, Mariani 9.35, Ruocco 9.38, 9.39 e 9.40, Rostellato 9.41, Sorial 9.43 e 9.44, Cancellieri 9.45, Matarrese 9.46, Sorial 9.05, Taranto 9.06, Pagano 9.07, Di Salvo 10.1, 10.15 e 10.17, Pagano 10.24, Vignali 10.27 e 10.28, Castiglione 10.29, Faenzi 10.32, Castiglione 10.35, Alfano Gioacchino 10.38, 10.39, 10.40 e 10.46, Vignali 10.48, Borghi 10.67, Rubinato 10.70, 10.73 e 10.75, Allasia 10.77 e 10.78, Causi 10.88, Allasia 10.93 e 10.94, Bobba 10.98, Galli 10.99, Rughetti 10.102, Barbanti 10.110, Sorial 10.114, Ruocco 10.115 e 10.116, Buttiglione 10.124, 10.126 e 10.127, Sorial 11.3, Faenzi 12.3, Borghi 12.6, Rughetti 12.13, Speranza Dis.1.1.

Premesso che la valutazione degli emendamenti sotto il profilo della loro ammissibilità è stata effettuata con il consueto rigore, alla luce delle norme del regolamento e delle prassi applicative, assicura che la presidenza valuterà con attenzione tutte le richieste di riesame e si dichiara fin da ora disponibile a riammettere le proposte emendative di particolare rilievo sulle quali vi sia un accordo unanime dei gruppi, fermo restando che auspica che tali proposte siano in numero contenuto. Fissa quindi il termine per la presentazione delle richieste di riesame alle ore 10 di lunedì 29 aprile, ricordando che le stesse devono pervenire per iscritto agli uffici della Commissione.

Alberto GIORGETTI (Pdl) concorda sulla scelta della presidenza di fissare per la presentazione delle richieste di riesame sulle dichiarazioni di inammissibilità un termine non troppo ravvicinato e si chiede se non si potrebbe posticipare ulteriormente il termine.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che questo punto potrà essere valutato alla luce delle decisioni che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta, assumerà in merito alla organizzazione dei tempi di lavoro della Commissione.

Giovanni LEGNINI (PD), *relatore*, premesso di condividere l'impostazione rigorosa assunta dalla presidenza nella valutazione delle ammissibilità, osserva che, considerato l'elevato numero di emendamenti dichiarati inammissibili, si dovrà però prestare un'attenzione non formale alle richieste di riesame, che si augura in ogni caso limitate e vertenti su temi che possano considerarsi senz'altro rilevanti alla luce del dibattito e delle audizioni.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia fin d'ora una richiesta di riesame sul suo emendamento 6.1, che illustra, sottolineando l'importanza del suo contenuto – sul quale, nella sua audizione, si è detto favorevole anche il direttore dell'Agenzia delle entrate – e auspicando su di esso il consenso unanime dei gruppi. Si riserva peraltro di richiamare l'attenzione della presidenza anche su altre proposte emendative dichiarate inammissibili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita tutti a tenere presente la delicatezza del vaglio di ammissibilità degli emendamenti, che è effettuato con scrupolosa imparzialità e che è

indispensabile, tra l'altro, ai fini di un ordinato svolgimento dell'esame parlamentare dei decreti-legge.

Bruno TABACCI (Misto-CD) prende atto che, a fronte di un dibattito che ha evidenziato una sostanziale volontà di convergenza, sono stati presentati emendamenti in numero considerevole. Fa presente, quindi, che, personalmente, ha presentato un solo emendamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conferma che la componente politica cui appartiene il deputato Tabacci ha presentato un solo emendamento, che è stato dichiarato ammissibile. Preso quindi atto che non vi sono altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.